

STATUTO

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Sede

- 1.1 È costituita in memoria di Claudio Costi la fondazione denominata "FONDAZIONE INCENDO".
- 1.2 La Fondazione ha sede in Sassuolo (MO), via San Lorenzo n. 28.
- 1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto.

Articolo 2

Fini - Attività

- 2.1 La Fondazione - che non ha scopo di lucro - intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla formazione dei cittadini, in continuità con la presenza dei cattolici e traendo ispirazione fondamentale dalla dottrina sociale della Chiesa cattolica e dal suo Magistero. In particolare la fondazione intende realizzare il suo scopo dedicandosi allo sviluppo di attività di carattere educativo, alla diffusione, sotto ogni forma, del messaggio Cristiano e alla formazione e sperimentazione di nuove tecnologie, riservando una particolare attenzione al mondo giovanile ed alle famiglie.
- 2.2 Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione potrà:
 - a) promuovere, sostenere, favorire e gestire, in conto proprio o per conto terzi, attività didattiche, educative, ricreative e del tempo libero per ragazzi, corsi di formazione e di aggiornamento, attività sociali, culturali ed assistenziali;
 - b) promuovere e curare, direttamente o indirettamente, la progettazione, redazione, edizione e distribuzione di libri, periodici, testi, dispense, supporti e materiali multimediali e di editoria paralibraria e di qualsiasi altro strumento editoriale e multimediale, nei limiti e nel rispetto della legislazione sull'editoria;
 - c) curare, direttamente o indirettamente, in conto proprio o per conto terzi, la consulenza, lo sviluppo e la distribuzione di programmi applicativi e software in genere;
 - d) promuovere e organizzare dibattiti, seminari, convegni, gruppi di lavoro al livello scientifico, conferenze e manifestazioni per l'approfondimento di tematiche relative all'educazione, alla diffusione del messaggio cristiano e alla formazione e sperimentazione di nuove tecnologie;
 - e) approntare e gestire, in modo diretto o indiretto, centri di documentazione di qualsiasi genere, mostre, biblioteche, centri culturali creativi e ricreativi rivolti alla diffusione del messaggio Cristiano e alla formazione e sperimentazione di nuove tecnologie;

- f) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti, movimenti, organismi ed associazioni nazionali o internazionali aventi scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;
 - g) assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in società o imprese aventi oggetto connesso con il proprio, secondo le norme di legge;
 - h) farsi promotrice e collaborare con qualunque ente pubblico e/o privato, italiano ed estero, e/o con lo Stato, Regioni, Comuni e Istituti di credito per intraprendere e gestire qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento dei suoi scopi istituzionali, ricevendo contributi di qualsiasi tipo dagli stessi.
- 2.3 La fondazione potrà, inoltre, svolgere ogni attività patrimoniale mobiliare o immobiliare, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per lo svolgimento degli scopi istituzionali.

Articolo 3

Patrimonio

- 3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale di 105.000 Euro.
- 3.2 Tale patrimonio potrà essere accresciuto da:
- a) i contributi, pubblici e privati, ad essa successivamente erogati a qualsiasi titolo;
 - b) ogni bene, mobile o immobile, comunque ed a qualsiasi titolo pervenuto alla Fondazione successivamente;
 - c) l'eventuale eccedenza di gestione;
 - d) i proventi di proprie iniziative;
 - e) le oblazioni, donazioni, eredità, legati ed erogazioni in genere, di quanti abbiano desiderio e cura di potenziare l'istituzione.
- 3.3 L'entità del patrimonio così come sopra definito si intende destinato all'adempimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
- 3.4 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.

Articolo 4

Organi

- 4.1 Sono organi della Fondazione:
- a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vice Presidente;

- d) il Segretario;
 - e) il Collegio dei Revisori.
- 4.2 I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considereranno presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Articolo 5

Consiglio di Amministrazione

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque persone, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, ed è costituito:
- a) da un membro nominato dall'Associazione Comunità delle Beatitudini, con sede in Sant'Ilario d'Enza (RE), via Val d'Enza n. 53;
 - b) da altri quattro membri designati dall'atto costitutivo.
- 5.2 Qualora l'Associazione Comunità delle Beatitudini non comunichi la nomina di propria spettanza per inerzia o per sopravvenuto scioglimento dello stesso, il Consiglio di Amministrazione provvederà mediante cooptazione all'integrazione necessaria.
- 5.3 All'atto della costituzione viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Alberto Costi. Il successivo presidente verrà eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione stesso. Egli potrà essere rieletto.
- 5.4 I Consiglieri durano in carica cinque anni dalla data della prima seduta del Consiglio di Amministrazione e comunque sino alla loro sostituzione.
- 5.5 Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.
- 5.6 La qualità di Consigliere si perde per dimissioni, per la perdita di capacità pubbliche e private, per espulsione deliberata dal Consiglio medesimo, ove sussistano gravi e fondati motivi.
- 5.7 Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e la sua ricomposizione avviene a cura del Presidente o, in sua mancanza, a cura dell'Associazione Comunità delle Beatitudini.
- 5.8 Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione il Consigliere di cui alla lettera a) del comma n. 5.1, l'Associazione Comunità delle Beatitudini dovrà provvedere alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato in sostituzione di quello venuto meno scade alla scadenza del Consiglio di Amministrazione del quale entra a far parte.
- 5.9 Qualora durante il mandato venisse a mancare, per qualsiasi ragione, uno o due dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera b) del comma n. 5.1, presidente compreso, il Consiglio stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti. Il componente così nominato in sostituzione di

quello venuto meno scade alla scadenza del Consiglio di Amministrazione del quale entra a far parte.

- 5.10 Alla scadenza dei cinque anni l'Associazione Comunità delle Beatitudini provvederà a nominare il membro di sua spettanza. La nomina degli altri membri è di competenza del Consiglio di Amministrazione uscente.
- 5.11 Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.
- 5.12 La carica di Consigliere è a titolo gratuito. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, purché regolarmente documentate. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'attribuzione di compensi per il Presidente o per singoli Consiglieri, cui siano stati affidati particolari incarichi, determinandone l'ammontare. Il Presidente o il Consigliere/i interessato/i all'attribuzione del compenso non partecipano al voto in occasione dell'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Poteri e Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione:
- a) approva il piano annuale di attività della Fondazione e il bilancio consuntivo;
 - b) ha la facoltà di emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione;
 - c) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
 - d) nomina e revoca il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 6.2 Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.
- 6.3 Gli avvisi di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, saranno inviati mediante avviso scritto almeno tre giorni prima del giorno previsto per la riunione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
- 6.4. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la maggioranza dei componenti. È in ogni caso necessaria la presenza del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
- 6.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente prevale il voto del Vice Presidente o, in sua mancanza, del Consigliere più anziano in carica.
- 6.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più persone, anche estranee al Consiglio, determinando i limiti della delega.

Articolo 7

Presidente e Vice Presidente

- 7.1 Il Presidente:
- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
 - b) convoca, presiede e dirige le riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - c) amministra i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi, secondo le istruzioni impartite dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) predispone il piano annuale di attività della Fondazione e il bilancio consuntivo;
 - e) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche statutarie;
 - f) assume, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro 30 giorni;
 - g) propone al Consiglio di Amministrazione i nominativi delle persone che, anche a titolo di collaborazione, potranno essere assunte dalla Fondazione.
- 7.2 La legale rappresentanza può essere conferita ad altro membro del Consiglio di Amministrazione qualora il Presidente vi consenta.
- 7.3 In caso di assenza od impedimento temporanei del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano in carica.

Articolo 8

Segretario

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche scegliendolo fuori dall'ambito del Consiglio stesso.
- 8.2 Il Segretario collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro realizzazione e controllo, predispone gli schemi del bilancio consuntivo, dirige e coordina gli uffici della Fondazione.
- 8.3 Il Consiglio di Amministrazione determina la misura dell'eventuale compenso per le sue prestazioni.

Articolo 9

Collegio dei Revisori

- 9.1 La vigilanza contabile e amministrativa della Fondazione è esercitata da un Collegio di Revisori dotati di adeguata professionalità composto di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di cui almeno uno sia iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

- 9.2 I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
- 9.3 I Revisori possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione per giusta causa.
- 9.4 I Revisori rimangono comunque in carica fino a che i loro successori non siano effettivamente subentrati; i Revisori nominati in sostituzione di quelli che venissero a mancare per morte, dimissioni, revoca o altre cause, restano in carica per il tempo in cui avrebbero dovuto ancora rimanervi i Revisori da essi sostituiti.

Articolo 10

Esercizio e Bilancio

- 10.1 L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 10.2 Entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo predisposto dal Presidente relativo all'anno precedente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 10.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.
- 10.4 Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.
- 10.5 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il piano annuale di attività relativo all'anno successivo predisposto dal Presidente.
- 10.6 L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività.

Articolo 11

Verbali

- 11.1 I verbali delle delibere degli organi devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12

Durata attività e Scioglimento

- 12.1 La Fondazione ha durata illimitata.
- 12.2 La Fondazione si estingue, con delibera all'unanimità del Consiglio di Amministrazione:

- a) quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.
- 12.3 In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a favore di enti, individuati dal Consiglio di Amministrazione, che svolgano attività con finalità similari a quelli della fondazione ed a fini di pubblica utilità.

Articolo 13

Rinvii

- 13.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice civile e delle altre leggi dello Stato vigenti in materia.